

COMUNE DI CESSAPALOMBO

Referendum Popolare di domenica 17 aprile 2016

VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE IN CUI DIMORANO

(Legge 27 gennaio 2006 n. 22 – Legge 27 maggio 2009 n. 46)

Avviso

Le elettrici e gli elettori impossibilitati a recarsi al seggio elettorale perché gravemente ammalati o perché si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono esercitare il proprio diritto di voto presso l'abitazione in cui dimorano in occasione dello svolgimento del prossimo referendum popolare di domenica 17 aprile 2016.

Come fare per essere ammessi al voto

Entro il prossimo 29 marzo 2016 le persone interessate dovranno inviare al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritte una dichiarazione dove si manifesta la volontà di votare presso l'abitazione nella quale dimorano, allegando copia della tessera elettorale e il certificato medico attestante lo stato di grave infermità fisica o la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali che impedisce l'allontanamento dalla propria abitazione per recarsi al seggio. Il predetto certificato non può avere data precedente al 4 marzo 2016, 45° giorno precedente la data delle votazioni e deve recare una previsione di infermità di almeno 60 giorni dalla data di rilascio.

Quando si vota

Il voto sarà raccolto dai componenti del seggio nella cui circoscrizione territoriale si trova la dimora dell'elettore durante l'orario di votazione:

Domenica 17 aprile 2016 dalle ore 07,00 alle ore 23,00

Si ricorda che per poter esercitare il diritto di voto è necessario esibire la **propria tessera elettorale** e un **documento di riconoscimento valido**. Chi avesse smarrito la propria tessera elettorale può chiederne il duplicato all'Ufficio Elettorale del Comune.

Informazioni

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all'Ufficio Elettorale del Comune.



IL SINDACO
Ing. Gianmario Ottavi